



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 96 del 30/03/2021

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA IN NUOVA COMPOSIZIONE A SEGUITO DELLA ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 392/21 NEL PROCEDIMENTO TRA COMUNE DI TAORMINA E SALINI IMPREGILO S.P.A. (OGGI WEBUILD S.P.A.). AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **15,55** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bolognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale **Giuseppe Bartorilla**.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	Si
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
ALFREDO FERRARO	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	Si

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità
tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **"immediatamente esecutivo"** ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Deliberazione: Giunta Comunale

Area competente: Area Amministrativa

Responsabile del Procedimento: Giuseppe Cacopardo

Proponente: Assessore al Contenzioso

OGGETTO: Giudizio di riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Messina in nuova composizione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 392/21 nel procedimento tra Comune di Taormina e Salini Impregilo S.P.A. (oggi Webuild s.p.a.). Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto dell'Ente.

L'Assessore al Contenzioso

Premesso che:

- il Comune di Taormina affidava in appalto alla Impregilo S.p.A.- nella qualità di mandataria e capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la medesima e le mandanti I.C.L.A. S.p.A, COMIL S.p.A. e STUDI PROGETTI COSTRUZIONI S.p.A.- i lavori di realizzazione del collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e di parcheggi sotterranei;
- il suindicato appalto si presentava assai complesso nella sua esecuzione, pertanto, per la risoluzione delle varie riserve sollevate nel 1996, le imprese hanno avviato la procedura arbitrale ex art. 32 l. 109/94;
- con lodo arbitrale del 21/10/1997, il Comune di Taormina veniva condannato a corrispondere all' ATI summenzionata, la somma di £. 17.767.737.000 per risarcimento danni per l'anomalo andamento dell'appalto, £. 521.189.780 per prospezione dei terreni e £. 1.084.331.602 per ristoro degli oneri sostenuti per la progettazione esecutiva, oltre ulteriori somme per importi revisionali ed accessori;
- avverso il suddetto lodo, il Comune di Taormina ha proposto richiesta di annullamento innanzi alla Corte di Appello di Messina, la quale, con sentenza n. 323/03, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi d'impugnazione per nullità formulati dal Comune, respingendo interamente l'impugnazione;
- il Comune di Taormina ha promosso ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 323/03 e con sentenza n. 14574 del 16 giugno 2010 la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il IV- V- VI motivo del ricorso, cassando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione;
- con sentenza n. 192 del 26/02/2018 la Corte di Appello di Messina ha rigettato l'impugnazione principale e ha dichiarato assorbita l'impugnazione incidentale e per

l'effetto ha confermato il lodo, confermando il regime delle spese processuali disposto nel primo giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Messina, dichiarando compensate le spese relative al giudizio in Corte di Cassazione, condannando il Comune di Taormina alla rifusione delle spese nei confronti delle appellate che ha liquidato in complessivi €. 54.000,00, oltre spese generali, IVA e CpA.;

- con d.g.m. n. 116 del 13/04/2018 e d.d. n. 79 del 19/04/2018 è stato autorizzato il Sindaco a proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 192 del 26/02/2018 ed è stato affidato incarico legale agli avvocati Giovanni Giacobbe e Andrea Scuderi per rappresentare e difendere l'Ente nel nuovo giudizio in Cassazione;
- con ordinanza della Corte di Cassazione n. 392/21 depositata in data 13/01/2021, è stato accolto il ricorso proposto nell'interesse del Comune di Taormina, è stata cassata la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione per il nuovo esame;
- con nota acquisita al Prot. Gen. n. 1457 del 18/01/2021, gli avvocati Giovanni Giacobbe e Andrea Scuderi hanno comunicato all'Ente che *"considerato il risultato assai utile per l'amministrazione, occorre procedere ad una nuova riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Messina in nuova composizione."*

Ritenuto, pertanto, necessario per l'Ente promuovere la riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Messina in nuova composizione del procedimento tra Comune di Taormina e Salini Impregilo S.P.A. (oggi Webuild s.p.a.);

Atteso:

che l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, il quale prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali" (...) 1.2- *in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;*

che la disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con le Linee Guida n. 12/2018 ha previsto che nei casi *"di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico";*

che, altresì, il giudice comunitario intervenendo sulla questione degli incarichi di patrocinio legale con la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha confermato che la natura fiduciaria e la riservatezza poste alla base della rappresentanza legale nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro di un paese terzo, nonché, dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali,

non consentono procedure comparative, giustificando così l'esclusione dalla precedente direttiva sugli appalti pubblici (Dir. n. 2014/24).

Accertato:

- che, ferma restando la libertà di determinazione della misura del compenso ai professionisti legali, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012- tale compenso non può, comunque, essere superiore ad un importo pari al valore stabilito dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio calcolato ai minimi tariffari;
- che il valore della controversia di cui trattasi è compreso nello scaglione tra € 16.000.000 e € 32.000.000 e rientra nelle cause di competenza del Tribunale Civile secondo gli scaglioni stabiliti dal D.M n.55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte di Appello;

VISTO: il preventivo di spesa ai fini dell'affidamento dell' incarico ad un legale di fiducia, della difesa e rappresentanza legale dell' ente nel giudizio in argomento, quantificato secondo gli importi determinati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte di Appello applicando i minimi tariffari, che risulta essere composto:

euro 51.648,00 compenso

euro 7.747,20 spese generali 15%

euro 13.589,62 IVA se dovuta

euro 2.375,81 C.p.A.

totale euro 75.360,63

Ritenuto:

- che per ragioni di continuità nella difesa dell' Ente, si ritiene opportuno conferire l'incarico agli avvocati Giovanni Giacobbe del foro di Roma e Andrea Scuderi del Foro di Catania, che hanno difeso l'Ente nei precedenti giudizi tra le medesime parti in causa;
- che gli stessi professionisti,, contattati per le vie brevi, hanno accettato di assumere l'incarico per un corrispettivo di € 50.000,00 onnicomprensivi ;
- che occorre assegnare al Responsabile dell' Area Amministrativa la dotazione finanziaria complessiva di € 50.000,00 onnicomprensivi per i conseguenti adempimenti gestionali di competenza;

- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 è stato disposto l'ulteriore differimento al 31/03/2021 del termine per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023, per cui attualmente l'Ente opera in regime di esercizio provvisorio;

Acquisiti: i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- l'Ordinamento Amministrativo Regionale EE.LL. vigente in Sicilia;
- lo Statuto Comunale.

Ritenuta: l'urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

Autorizzare il Sindaco a proporre, in nome e per conto dell'Ente, giudizio di riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Messina in nuova composizione del procedimento tra Comune di Taormina e Salini Impregilo S.P.A. (oggi Webuild s.p.a.), individuando sin d'ora, per ragioni di continuità nella difesa dell'Ente, gli avvocati Giovanni Giacobbe del foro di Roma e Andrea Scuderi del Foro di Catania.

Demandare al responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione dei relativi atti gestionali, compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del Comune.

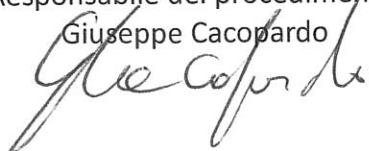
Assegnare al Responsabile Area Amministrativa, a titolo di corrispettivo per spese e competenze dei legali incaricati, la somma di € 50.000,00 onnicomprensiva di oneri fiscali e previdenziali con imputazione alla Missione 1, Programma 01.02 Titolo I Macroaggregato 1.3 Capitolo 10302110205 del redigendo bilancio 2021/23;

Dare atto che la presente spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000, in quanto, trattasi di spese non suscettibili di pagamenti frazionati in dodicesimi dovendo evitare l'insorgere di possibili danni economico patrimoniali nei riguardi dell'Ente a seguito di una eventuale soccombenza nel giudizio *de quo*.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. II, l. r. 44/91.

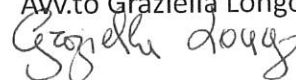
Il Responsabile del procedimento

Giuseppe Cacopardo



L'Assessore al Contenzioso

Avv.to Graziella Longo



PARERE EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/90

RECEPITO DALLA L.R. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/200 N.30

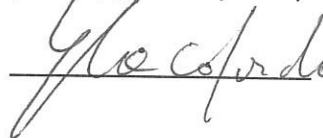
OGGETTO: Giudizio di riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Messina in nuova composizione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 392/21 nel procedimento tra Comune di Taormina e Salini Impregilo S.P.A. (oggi Webuild s.p.a.). Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto dell'Ente.

Per la **Regolarità TECNICA** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 30/03/2021

Il Responsabile Area Amministrativa

(Giuseppe Cacopardo)



Comportando la presente:

- ☐ prenotazione impegno n. _____;
- ☐ diminuzione di entrata;
- ☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- ☐ altro _____.

Per la **Regolarità CONTABILE** si esprime parere FAVOREVOLE

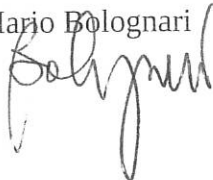
Taormina, 30-3-2021

Il Responsabile di Area Economica Finanziaria

(Dott.ssa Angela La Torre)



IL SINDACO
Mario Bolognari



GLI ASSESSORI

Vincenzo Scibilia

Francesca Gullotta

Andrea Carpita

Alfredo Ferraro

Graziella Longo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il

30/03/2011

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla